

N. 00795/2013 REG.PROV.CAU.
N. 02397/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2397 del 2013, proposto da:

Ass. Movimento No Muos Sicilia, rappresentato e difeso dagli avv. Rossella Zizza, Roberto De Petro, con domicilio eletto presso Roberto De Petro in Palermo, via Celona N.19;

contro

Assessorato Regionale Territorio e Ambien della Regione Siciliana, Dip. Per L'Ambiente Del'Ass. del Terr. e dell'Amb., Arpa Sicilia, Dip. Azienda Regionali Foreste Demaniali, Assessorato Regionale Risorse Agricole ed Alimentari, Presidenza della Regione Siciliana, Departement Of The Navy Usa; Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvoc.Distrett.Stato Palermo, domiciliata in Palermo, via A. De Gasperi 81;

nei confronti di

Legambiente Comitato Reg. Sic. Onlus, rappresentato e difeso dagli

avv. Nicola Giudice, Corrado V. Giuliano, Daniela Ciancimino, Antonella Bonanno, Marilena Del Vecchio, con domicilio eletto presso Nicola Giudice in Palermo, via M. D'Azeglio N. 27/C;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento dell'Ambiente dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana del 24 Luglio 2013, prot. n. 32513, avente ad oggetto "Progetto Muos - installazione del sistema di comunicazione per utenti mobili, sito radio US Navy di Niscemi". Revoca dei precedenti provvedimenti di revoca prot. n. 15513 e 15532" con il quale sono stati revocati i precedenti provvedimenti di revoca del 29.03.2013 (delle autorizzazioni all'esecuzione dei lavori dell'installazione M.U.O.S.).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Legambiente Comitato Reg. Sic. Onlus;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2013 la dott.ssa Aurora Lento e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che la complessità delle questioni prospettate e soprattutto

la evidente connessione con altri ricorsi per i quali si è già avuta la fissazione della udienza di merito consenta di ritenere che alle esigenze cautelari prospettate possa darsi adeguata tutela mediante la trattazione della controversia in tale data.

Ritenuto, pertanto, di accogliere l'istanza cautelare ai soli fini della fissazione del merito senza sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)

accoglie l'istanza cautelare di cui al ricorso in epigrafe ai soli fini della fissazione della udienza di merito e senza sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 27 marzo 2014 ore di rito.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Tulumello, Presidente FF

Aurora Lento, Consigliere, Estensore

Maria Cappellano, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/12/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)